



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

PIAZZA ASTORI NR. 1 – CAP. 15040 P.IVA/C.F. 00433950060

TEL.: 0131 233165 – 0131 238272 / FAX: 0131 212098

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E
FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI
OPERATORI ECONOMICI**

INDICE

ART. 1 – PREMESSE – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 3 – PRINCIPI COMUNI.....	4
ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEI CONTRATTI DI LAVORI E DI SERVIZI ATTINENETI ALL'INGEGNERIA ED ALL'ARCHITETTURA ED ALTRI SERVIZI TECNICI.....	5
ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEI CONTRATTI DI FORNITURA E SERVIZI	8
ART. 6 – LAVORI.....	10
ART. 7 – FORNITURE E SERVIZI.....	10
ART. 8 – LIMITI IMPORTO E DIVIETO FRAZIONAMENTO.....	12
ART. 9 – MODALITÀ DELL’AFFIDAMENTO.....	13
ART. 10 – AFFIDAMENTO DI IMPORTI INFERIORI A EURO 2.000.....	14
ART. 11 - AFFIDAMENTO DI IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000.....	14
ART. 12 – AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 36, C. 2 LETT. B).....	15
ART. 13 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000 E INFERIORE A EURO 350.000.....	16
ART. 14 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 350.000 E INFERIORE A EURO 1.000.000.....	16
ART. 15 – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A EURO 1.000.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 35, C. 1, LETT. A).....	17
ART. 16 – LAVORI DI SOMMA URGENZA.....	17
ART. 17 – PROCEDURA CONTRATTUALE – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – DETERMINAZIONE A CONTENUTO SEMPLIFICATO.....	17
ART. 18 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI E PROFESISONISTI.....	18
ART. 19 – REQUISITI DI AFFIDAMENTO.....	19
ART. 20 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	19
ART. 21 – ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI.....	19
ART. 22 – INDAGINE DI MERCATO.....	20
ART. 23 – CONTENUTO LETTERA DI INVITO.....	21
ART. 24 – CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTE.....	23
ART. 25 – STIPULA CONTRATTO.....	24

1. Premesse - Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, nella Delibera n. 1097 del 26/10/2016.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Castelletto Monferrato per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
 - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
- 3) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
- 4) Gli uffici comunali, per conto dell'Ente Pubblico, hanno piena autonomia ad acquisire Lavori, i Servizi e Forniture necessari per funzionamento delle proprie attività istituzionali contribuendo ed, inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016.
- 5) L'Ente Comunale tiene, altresì, conto della qualità tecnica del Lavoro, Servizio o Fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti attività svolte nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della Società medesima.
- 6) In ogni caso, l'attività negoziale del Comune di Castelletto Monferrato è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.
- 7) In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:
 - a) perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
 - b) realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
 - c) trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
 - d) pubblicità delle procedure;
 - e) garanzia di conformità e qualità di Lavori, Servizi e Forniture in affidamento;
 - f) controllo interno.
- 8) Il Comune di Castelletto Monferrato provvederà alla stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge ed allo Statuto vigente.

2. Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto degli indirizzi impartiti dalle vigenti disposizioni legislative al fine di disciplinare al meglio l'applicazione pratica delle procedure di gara di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti.
- 2) In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale del Comune di Castelletto Monferrato (di seguito anche "Comune") relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei limiti e per gli importi di cui al successivo art. 3, indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria.
- 3) Il Comune ricorre all'indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque

mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.

- 4) Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta il Comune avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di Lavori, la prestazione di Servizi e l'acquisizione di Forniture (di seguito anche "acquisizioni") in conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice") e dalle Linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC").
- 5) Il Regolamento si applicherà, altresì, con riferimento a procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che precede.
- 6) Nell'affidamento degli appalti il RUP, nel predisporre gli atti, deve rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità: il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 7) Nel predisporre gli atti, il RUP dovrà tenere conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti: nell'applicazione concreta del principio di rotazione il RUP ed il responsabile del servizio si atterranno a quanto chiarito dall'ANAC con la L.G. n. 4/2018, in particolare per le deroghe consentite nel caso di invito di tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse all'avviso pubblicato o con l'invito rivolto a tutti gli operatori economici presenti nell'albo fornitori della stazione appaltante (per categoria merceologica).
- 8) Fermo restando le predette limitate possibilità, ed anche nel caso di appaltatori presenti nelle diverse fasce di importo dell'albo fornitori, di regola l'invito all'affidatario uscente od ai soggetti già invitati al procedimento contrattuale avente lo stesso oggetto dell'appalto precedente o oggetto riconducibile alla stessa categoria merceologica (o servizio/ lavoro dello stesso settore), sarà possibile solo in casi eccezionali con adeguata motivazione da esplicitare nella determinazione a contrattare sulla base degli elementi specificati nelle linee guida n. 4/2018.
- 9) Negli affidamenti il RUP provvederà a fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.
- 10) Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 e del Codice Etico adottato in osservanza della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

3. Principi comuni

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice), ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
- 2) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento coincide, di norma, con il Responsabile del Servizio o dell'Ufficio competente: il Responsabile del procedimento, in taluni casi, può essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
- 3) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente,

in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art.31 del Codice.

- 4) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
- 5) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 6) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

4. Responsabile unico del procedimento nei contratti di lavori e di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e ad altri servizi tecnici.

- 1) Nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o concessione di lavori, il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche nella materia oggetto dell'affidamento e commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare. In ogni caso, il RUP deve avere maturato un'esperienza professionale di almeno:
 - a) un anno per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
 - b) due anni per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00;
 - c) tre anni per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del codice;
 - d) cinque anni per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice.
- 2) Nelle procedure di affidamento di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di cui al titolo IV della parte III del presente regolamento, il RUP è un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
- 3) Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, il RUP possiede, oltre ad un'esperienza

professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza di corsi di formazione in materia di Project Management.

- 4) Il RUP, oltre ai compiti di cui all'articolo 31, comma 4, del codice, nonché di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
- a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all'articolo 23, comma 1, del codice;
 - b) promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - c) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
 - d) per la progettazione dei lavori di cui all'articolo 23, comma 2, del codice verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;
 - e) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
 - f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
 - g) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - h) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del progetto alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
 - i) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del codice, se costituita, fatti salvi i casi in cui svolge le funzioni di progettista;
 - j) sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP provvede a norma di quanto previsto dall'articolo 123, comma 8;
 - k) al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 51 del codice per la suddivisione dell'appalto in lotti, accerta e attesta:
 - k.1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 - k.2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
 - l) propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, compresi quelli successivi all'aggiudicazione;
 - m) nei casi di partenariato per l'innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, convoca e presiede un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto;

- n) nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice;
 - o) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta, sulla base degli atti forniti dal dirigente della stazione appaltante preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla stazione appaltante;
 - p) trasmette al soggetto incaricato del collaudo la documentazione di cui all'articolo 192;
 - q) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente della stazione appaltante preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;
 - r) provvede all'acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG (codice identificativo gara) secondo le indicazioni fornite dall'ANAC;
 - s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'ANAC gli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- 5) Il RUP, in fase di esecuzione, inoltre:
- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
 - b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
 - c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
 - d) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia richiesta la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Nello svolgimento di detto incarico, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
 - f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
 - h) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
 - i) predisporre, con riferimento ai compiti di cui all'articolo 31, comma 12, del codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
 - j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di

- esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'articolo 31, comma 12, del codice;
- k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui dipende in conformità alle previsioni dell'articolo 106 del codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'articolo 106, comma 14, del codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori;
 - l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
 - m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
 - n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 107 del codice;
 - o) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
 - p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
 - q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 208, comma 3 del codice;
 - r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
 - s) rilascia il certificato di pagamento secondo quanto previsto all'articolo 156;
 - t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del codice;
 - u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
 - v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del codice;
 - w) trasmette alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e di quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:
 - x) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
 - y) la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;
 - z) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;
 - aa) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori;

- bb) provvede, dopo aver svolto le opportune verifiche relative ai crediti, sentito il direttore dei lavori, a rilasciare le certificazioni di cui all'articolo 47, comma 1-ter, secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
 - cc) propone per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante preventivo accettato nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi approvati.
- 6) Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice.

5. Responsabile del procedimento nei contratti di forniture e servizi.

- 1) Nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di forniture e servizi e di concessione di servizi, il RUP deve essere in possesso di adeguato titolo di studio e di esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità delle forniture e dei servizi da affidare.
- 2) In ogni caso, il RUP deve avere maturato, nel settore dei contratti di forniture e servizi, un'esperienza professionale di almeno:
 - a) un anno per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice;
 - b) tre anni per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice.
- 3) Per gli affidamenti che richiedono valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per l'affidamento di contratti di forniture o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale o specialistica nonché di specifiche competenze.
- 4) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del codice, da altre specifiche disposizioni del medesimo codice, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto dell'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice, il RUP:
 - a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:
 - b) predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettera a), del codice;
 - c) procedura di scelta del contraente per l'affidamento del contratto;
 - d) monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
 - e) esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
 - f) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al comma 5;
 - g) nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante, in base all'articolo 31, comma 3, del codice:
 - h) predisporre o coordina la progettazione di cui all'articolo 23, comma 14, del codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
 - i) coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
 - j) nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice;

- k) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente della stazione appaltante, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'articolo 229, comma 1;
 - l) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'articolo 106 del codice;
 - m) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 - n) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
 - o) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'ANAC gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
 - p) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - q) trasmette al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità la documentazione di cui all'articolo 241;
 - r) rilascia l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell'esecuzione qualora nominato;
 - s) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'articolo 31, comma 12, del codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.
- 5) Il RUP può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è sempre soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, quali: servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico;
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) qualora ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

6. Lavori

- 1) Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle soglie e del sotto soglia di cui al precedente art. 3, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria eventualmente – secondo le procedure che seguono.

7. Forniture e Servizi

1) Nei limiti previsti dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria eventualmente – fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è ammesso il ricorso alle procedure di affidamento sotto soglia per l'acquisizione delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo le procedure che seguono:

a) Servizi:

- a.1) spese per lavori di manutenzione di locali ed aree in uso alla Società che non configurino contratti di lavori, compreso l'acquisto o la locazione di beni e materiali;
- a.2) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso alla Società compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
- a.3) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati;
- a.4) spese di gestione d'ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
- a.5) spese per l'acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l'acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
- a.6) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;
- a.7) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000,00 euro;
- a.8) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;
- a.9) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d'ufficio;
- a.10) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi
- a.11) informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- a.12) spese per l'acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;
- a.13) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- a.14) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;
- a.15) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per la Società, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;
- a.16) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- a.17) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative regionali, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari;
- a.18) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell'interesse regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature;
- a.19) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;
- a.20) spese assicurative obbligatorie per legge;

- a.21) spese per l'affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all'articolo 273, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nel limite di importo di 100.000,00 euro;
- a.22) spese per appalti di servizi di supporto funzionali allo svolgimento delle attività di competenza

b) Forniture:

- b.1) materiali di cancelleria;
- b.2) arredi ed attrezzature per locali, stanze, uffici aziendali e loro pertinenze;
- b.3) fotocopiatrici, fax, piccoli macchinari, climatizzatori, attrezzature elettriche ed elettroniche varie e relativi materiali di consumo;
- b.4) acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
- b.5) farmaci e materiali di pronto soccorso;
- b.6) lubrificanti e combustibili;
- b.7) materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza;
- b.8) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici scientifici e ad agenzie di informazione;
- b.9) materiale pubblicitario, informativo in genere;
- b.10) spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- b.11) spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
- b.12) autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione, relative attrezzature pezzi di ricambio e materiali di consumo;
- b.13) pezzi di ricambio;
- b.14) fornitura di prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi, ivi inclusi quelli per la filtrazione, purificazione, deodorizzazione dei prodotti della combustione degli impianti di smaltimento;
- b.15) apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti), prodotti informatici in genere (hardware, software, ecc) e relativi materiali di upgrade, ricambio o consumo;
- b.16) forniture per impianti elettrici, fonia e dati;
- b.17) forniture di utensileria e ferramenta;
- b.18) utensili, materiali tecnici e/o prodotti consumabili ed a perdere necessari al funzionamento dei reparti manutentivi presso gli impianti di smaltimento;
- b.19) vestiario, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), calzature;
- b.20) pneumatici.
- b.21) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione nelle attività della Società, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

8. Limiti di importo e divieto di frazionamento

- 1) Il Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i contratti sotto soglia comunitaria.
- 2) In particolare, sempre fatta salva la possibilità di utilizzare il procedimento ad evidenza pubblica, i procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono:

Importo degli affidamenti (art. 36 del Codice dei contratti) – tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA	Procedura utilizzabile (art. 36 del Codice dei contratti)
Affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro.	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
<p>Affidamenti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori; - entro le soglie di cui all’articolo 35 per servizi e forniture (e servizi sociali e altri servizi specificati nell’allegato IX del Codice dei contratti). 	Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
<p>Affidamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro: <ul style="list-style-type: none"> - di lavori per importi pari o superiori ai 350.000 euro fino a 1.000.000. 	<ul style="list-style-type: none"> - mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati (lett. c)); - mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati (lett. c-bis)).

3) Di seguito si riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell’imposta sul valore aggiunto) quale sotto soglia e ambito di applicazione:

A. SERVIZI E FORNITURE:

- a) 0,00 € < 40.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)
- b) 40.000,00 € < 214.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)

B. LAVORI:

- a) 0,00 € < 40.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)
- b) 40.000,00 € < 150.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)
- c) 150.000,00 € < 350.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera c)
- d) 350.000,00 € < 1.000.000,00 art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera c-bis)
- e) 1.000.000,00 € < 5.350.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera d)

C. LAVORI DI SOMMA URGENZA:

- a) 0,00 € <= 200.000,00 € Art. 163 D.Lgs 50/2016

- 4) Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall’art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
- 5) Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.
- 6) Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina degli affidamenti i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- 7) Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Il calcolo tiene conto dell’importo stimato massimo, ivi compresa

qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

9. Modalità dell'affidamento diretto.

- 1) Agli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, ove non preceduti dalla consultazione di più operatori, può procedersi immediatamente con la determina o l'atto equivalente di cui all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del codice stesso. In caso di consultazione di due o più operatori economici, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di non richiedere le garanzie di cui all'articolo 93 del codice, l'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva non può essere subordinato a variazioni del prezzo.
- 2) Per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, la stazione appaltante individua gli operatori economici cui chiedere i preventivi dei lavori o da consultare per l'affidamento di forniture e servizi utilizzando prioritariamente gli elenchi di cui all'articolo 13, ovvero mediante indagine di mercato a norma dell'articolo 12. La richiesta di preventivi di lavori e l'atto con cui sono individuati e invitati a presentare offerte gli operatori economici da consultare per l'affidamento di forniture e servizi indicano i requisiti stabiliti in base alle caratteristiche della prestazione ed il criterio di selezione adottato.
- 3) Ai fini dell'affidamento diretto di lavori di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, le richieste dei preventivi da comparare sono trasmesse alle imprese interessate in forma scritta e con modalità informale. Qualora sia pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello richiesto, ovvero un solo preventivo, è facoltà della stazione appaltante acquisire ulteriori preventivi da altri operatori economici ovvero procedere immediatamente all'affidamento, dando conto delle proprie scelte nel provvedimento di cui al comma 7.
- 4) Ai fini dell'affidamento diretto di forniture e servizi di cui all'articolo 36, lettera b), del codice, la consultazione degli operatori individuati a norma del comma 2 avviene in modo informale, acquisendo in forma scritta ogni informazione necessaria ed utile al fine di disporre di un'offerta valutabile, commisurata all'entità ed alla durata della fornitura o del servizio. Si applica il secondo periodo del precedente comma 3.
- 5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la stazione appaltante può ricorrere, in luogo dell'affidamento diretto, alla procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori, dando conto nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, delle ragioni di tale scelta con riferimento alla natura e all'entità della prestazione oggetto dell'affidamento.
- 6) Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è compiuta dal RUP salvo che la stazione appaltante non ritenga di nominare la commissione giudicatrice. Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi con le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice relativamente alla fase di verifica della congruità dell'offerta si applicano unicamente l'articolo 95, comma 10, secondo periodo, e l'articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del codice. È fatta salva, in caso di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso, l'applicazione dell'articolo 97, comma 8, del codice.
- 7) In ogni caso, l'atto con cui si delibera di procedere all'affidamento motiva in ordine alle determinazioni della stazione appaltante sulla scelta dell'affidatario, con riferimento alle attività svolte a norma dei commi precedenti. È fatta salva, prima dell'adozione di tale atto, la facoltà della stazione appaltante di negoziare condizioni migliorative con l'operatore economico scelto quale affidatario, ovvero con più operatori economici fra quelli consultati nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

10. Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
- 2) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a) tempestività nella individuazione dell'operatore economico;

- b) tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c) continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio postesecuzione e/o post-vendita;
- 3) La soglia di € 5.000,00 e da intendersi al netto dell'IVA.
 - 4) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
 - 5) Per quanto concerne il provvedimento amministrativo di affidamento vedasi quanto descritto al successivo art. 17, comma 5 (determinazione semplificata).

11. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 2.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 2) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del Responsabile Unico del Procedimento.
- 3) La soglia di 40.000,00 euro e da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - e) Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma della Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito ovvero, in alternativa, mediante la piattaforma "acquistinretepa.it" di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale;
 - f) Albo Fornitori e Professionisti telematico presente sulla Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di
 - g) cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;
 - h) Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti presente sulla Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento.
- 5) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - a) adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - b) tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - c) continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - d) valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
 - e) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio postesecuzione e/o post-vendita.
- 6) Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è necessario procedere mediante comparazione del prezzo con almeno un altro preventivo.
- 7) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
- 8) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo

massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

- 9) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
- 10) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

12. Affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, co.2 lett.b)

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
- 2) L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.
- 3) I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
- 4) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 5) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica centralizzata, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- 6) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - a) Sistema telematico di e-procurement della Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito ovvero, in alternativa, mediante la piattaforma "acquistinretepa.it" di CONSIP o altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 2 del presente Regolamento;
 - b) Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti presente sulla Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 4 del presente Regolamento.
- 7) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 8) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

13. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 350.000,00.

- 1) Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto societario competente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria

e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.

- 2) La Procedura di affidamento - ipotesi introdotte dalle lett. c) dell'art. 36 del Codice, come modificato dalla legge 55/2019, è quella negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza previa pubblicazione di bando, con le forme e modalità previste citato Decreto.
- 3) Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice, la stazione appaltante – fermo restando la possibilità di utilizzare l'evidenza pubblica – applicando il principio di rotazione, affida i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 350.000 (al netto dell'IVA) tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei contratti, ove esistenti, di almeno n. 10 operatori economici.
- 4) Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli già riportati con riferimento all'indagine di mercato, all'albo dei prestatori, procedimento di aggiudicazione con la sola specifica relativa alla:
 - a) estensione come indicato del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del Codice.
- 5) La consultazione avviene, di norma, sulla base di:
 - a) indagini di mercato;
 - b) elenco fornitori.
- 6) Tali Lavori sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra operatori economici alternativamente individuati nell'atto di approvazione della Richiesta di avvio della Procedura di affidamento.
- 7) In particolare, il Responsabile del Procedimento invita, per iscritto, gli operatori economici ad inviare, entro un termine di regola non inferiore a quindici giorni – 5 in casi di urgenza - la propria migliore offerta economica o tecnico/economica, dando evidenza nell'invito delle caratteristiche della prestazione richiesta (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e dei criteri che saranno seguiti nella valutazione delle offerte, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta.
- 8) Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida dell'ANAC.

14. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 350.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00:

- 1) Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

15. Procedure per l'affidamento di contratti di lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 5.350.000,00

- 1) Per le lavorazioni rientranti nella classe di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (€ 5.350.000,00), l'operatore economico viene selezionato con il ricorso nelle forme e modalità delle procedure di all'art. 60, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett d).
- 2) Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura dell'Amministratore Unico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- 3) Nei limiti e con le modalità di cui all'atto di approvazione della Procedura di affidamento, la Società presceglierà l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa

verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo.

- 4) In alternativa, su espressa indicazione dell'organo di indirizzo politico, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un'altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, della eventuale Unione di Comuni, purché costituita e qualificata come centrale di committenza ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso l'Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

16. Lavori di somma urgenza

- 1) In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente l'Amministratore Unico sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo. L'A.U. dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
- 2) Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

17. Procedura contrattuale – la determinazione a contrattare – determinazione a contenuto semplificato

- 1) La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti.
- 2) Il contenuto minimo della determinazione è costituito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
- 3) Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, per cui siano certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere direttamente con una determinazione di affidamento in cui si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
- 4) L'articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, difatti, già disciplina la possibilità di procedere per affidamento diretto senza la consultazione di due o più preventivi, per il tramite quindi dell'assegnazione diretta del contratto, mediante l'adozione di una determinazione a contrarre o un atto che contenga, anche in modo semplificato, le informazioni essenziali quali l'oggetto del contratto o dell'appalto, il valore economico, il fornitore, il criterio di scelta del fornitore e i requisiti di carattere generale, qualificando l'atto stesso come una determina a contrarre "semplificata".
- 5) Sulla base di quanto stabilito dall'art. 10 del predetto regolamento, per gli importi inferiori a euro 5.000,00, ogni Responsabile del Procedimento potrà avvalersi di un modello semplificato al fin di agevolare la redazione dell'atto amministrativo di affidamento di lavori, servizi e forniture.

18. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti

- 1) L'Albo Fornitori e Professionisti telematico, presente sulla piattaforma della Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito, e un albo aperto.
- 2) Il Comune di Castelletto Monferrato con avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti telematico, presente sulla piattaforma della Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito.
- 3) L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di

importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

- 4) Ciascun operatore economico può iscriversi all'Albo quale fornitore di una o più Stazioni Appaltanti operanti attraverso il medesimo Albo telematico centralizzato della Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito.
- 5) Il Comune di Castelletto Monferrato può, attraverso la Centrale di Committenza, promuovere indagini di mercato rivolte a tutti gli iscritti all'Albo telematico suddetto, anche se non presenti tra i propri Fornitori.
- 6) Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti);
 - b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
- 7) Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori ai sensi dell'art. 6, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
- 8) L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti e consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
- 9) Il Comune di Castelletto Monferrato procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
- 10) Sono esclusi, altresì, dall'Elenco generale ovvero dalla Sezione dell'Elenco dell'Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
- 11) L'elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web dell'Ente in modalità "statica" ovvero mediante apposito link alla piattaforma telematica della Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito.

19 Requisiti per l'affidamento.

- 1) Per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto con le modalità di cui all'articolo 32, comma 14, secondo periodo, del codice, sulla base di un'apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero sulla base

del modello del documento di gara unico europeo (DGUE), con la quale l'operatore economico dichiara l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice ed il possesso dei requisiti speciali richiesti. Per gli affidamenti diretti di cui alla lettera b) del comma 2 del predetto articolo 36, del codice, la dichiarazione di cui al periodo precedente è acquisita contestualmente all'offerta presentata dagli operatori invitati.

- 2) In merito alle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini degli affidamenti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti effettuano idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3) Il contratto contiene specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto.

20. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

- 1) La procedura si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - c) stipulazione del contratto.
- 2) Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
- 3) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
- 4) In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

21. Rotazione degli inviti e degli affidamenti.

- 1) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), del codice, salvo che le stesse prevedano l'invito a tutti gli operatori iscritti in elenchi aperti istituiti dalle stazioni appaltanti ovvero non operino alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra cui effettuare la selezione, e fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al comma 6.
- 2) Salvo quanto previsto al primo periodo del comma 5, la rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano il medesimo contenuto sostanziale. Tale condizione sussiste, in particolare, quando la prestazione principale che forma oggetto dell'affidamento rientra nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. È fatta salva la facoltà della stazione appaltante di applicare la rotazione anche al di fuori dei casi di cui al periodo precedente, dando

conto delle ragioni di tale opzione nell'atto di cui all'articolo 7, comma 2, o nell'atto di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo.

- 3) Ai fini della rotazione, la stazione appaltante, con proprio provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e in relazione al settore merceologico e alle prestazioni principali. In tale caso la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia e settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6.
- 4) Nelle ipotesi di cui al comma 2, la stazione appaltante non può procedere a nuovo invito dell'esecutore uscente né individuarlo come affidatario diretto salvo che in casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alla particolare struttura del mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, alla stregua di elementi oggettivi e specifici, e alla competitività del prezzo offerto. Delle ragioni dell'invito o del nuovo affidamento all'esecutore uscente si dà conto nell'atto di cui all'articolo 7, comma 2, o nell'atto di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo.
- 5) L'operatore invitato e non affidatario può essere sempre reinvitato laddove, pure in presenza delle condizioni di cui al comma 2, tra il precedente affidamento e l'avvio della nuova procedura selettiva sia decorso più di un anno e sei mesi. Negli altri casi, la stazione appaltante motiva il nuovo invito dell'operatore invitato e non affidatario nell'atto di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con riferimento alle caratteristiche del mercato e dei fabbisogni da soddisfare nel caso specifico.
- 6) Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro la stazione appaltante, previa motivazione nella determina a contrarre o in atto equivalente, ha facoltà di derogare a quanto disposto dai commi precedenti.

22. Indagine di mercato

- 1) L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 2) Per l'individuazione degli operatori economici da invitare o ai quali chiedere un preventivo ovvero da consultare nelle procedure di cui ai precedenti articoli, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. La stazione appaltante, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti sugli operatori di settore, riassume nell'atto di cui all'articolo 17, le conclusioni tratte dall'indagine svolta.
- 3) In alternativa all'indagine informale di cui al comma 1, per le procedure di cui agli articoli 12-13-14-15, la stazione appaltante può pubblicare un avviso sul proprio profilo di committente, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della pubblicazione dell'avviso è, di regola, stabilita in quindici giorni, salva la facoltà della stazione appaltante di ridurre il suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, fino a non meno di cinque giorni ovvero di allungarlo motivatamente fino a non oltre trenta giorni.
- 4) L'avviso di avvio dell'indagine di mercato di cui al comma 3 indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con la stazione appaltante.
- 5) Se il numero degli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato è superiore a quello indicato nell'avviso di cui al comma 3, la stazione appaltante procede all'individuazione degli operatori economici da consultare o invitare sulla base di criteri previamente indicati nell'avviso, quale ad esempio il sorteggio, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e ferme restando le disposizioni sulla rotazione degli inviti di cui all'articolo 20.
- 6) In alternativa alle modalità indicate nei commi precedenti, le indagini di mercato possono essere svolte anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 36, comma 6, del codice, o del mercato elettronico proprio della stazione appaltante o di quello delle centrali di committenza.

- 7) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 8) Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presente sulla Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito o fornito da altre Centrali di Committenza, accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;
 - b) consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti mediante "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
 - c) invito a manifestare interesse tra tutti gli iscritti all'Albo telematico della Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito, anche se non profilati quali Fornitori dell'Ente, da inoltrarsi tramite PEC a cura della Centrale di Committenza;
 - d) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sulla piattaforma della Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito: l'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
- 9) L'esito dell'indagine di mercato e elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.

23. Contenuto della lettera di invito

- 1) Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (lett. a) ovvero a dieci (lett. c), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
- 2) Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 3) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
- 4) Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
- 5) Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all'art.20, comma 3, non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto attraverso la stessa piattaforma della Centrale di Committenza cui il

Comune ha aderito la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

- 6) In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 7) In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte: l'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.
- 8) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice: ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
- 9) Il responsabile Unico del Procedimento invita, attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale di Committenza cui il Comune ha aderito, contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite caricamento della stessa in piattaforma (gara telematica), a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice (gara "mista").
- 10) La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice.
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
- 11) Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo, e che non presentano carattere transfrontaliero, si prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- 12) Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo il RUP (o se diversamente stabilito nel bando/lettera di invito) procederà secondo le disposizioni contenute rispettivamente nel comma 2 e nel comma 2-bis dell'articolo 97 come modificato dalla legge 55/2019 (nel caso di specie

trovano applicazione le indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019);

- 13) Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati;
- 14) Il Responsabile Unico del Procedimento assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara;
- 15) Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del rapporto qualità/prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice o per quelli che non presentano particolare complessità svolti in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del Codice, la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da dipendenti del Comune iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione.
- 16) Nei casi ricompresi al precedente comma 13, in caso di valutazione discrezionale delle offerte tecniche, il presidente è individuato attingendo il nominativo dalla lista comunicata dall'ANAC ai sensi dell'art.77 del Codice;
- 17) In mancanza di personale idoneo interno all'Ente, il RUP procede all'individuazione dei componenti attingendo all'Albo degli Esperti tra i dipendenti degli Enti soci della Centrale di Committenza a cui il Comune ha aderito, iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, ovvero richiedendo all'ANAC i nominativi da nominare ai sensi dell'art.77 del Codice;
- 18) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- 19) Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

24. Criterio di valutazione delle offerte

- 1) Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
 - a) affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del rapporto costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - b) affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, in alternativa tra criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del rapporto costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - c) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del rapporto costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del rapporto costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - e) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del rapporto costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
 - f) affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;

- g) affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
- h) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del rapporto costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
- i) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio del rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

25. Stipula del contratto

- 1) Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
- 2) Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.
- 3) Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

Per le procedure e gli affidamenti descritti con i predetti articoli si precisa che il presente regolamento si attiene ai dispositivi di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 definito "Codice dei contratti pubblici".

Si tenga presente che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2021, sono state definite con la Legge nr. 120 dell'11 settembre 2020, di conversione del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 le «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) riportante le procedure di affidamento qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

Con la successiva Legge del 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state definite ulteriormente le linee di "governance" del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Pertanto, per le procedure indette, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, si dovrà ottemperare secondo quanto stabilito dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita a sua volta dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021.

Di conseguenza, tale regolamento, anche se non espressamente indicati al suo interno i riferimenti normativi disposti in via sostitutiva dai provvedimenti legislativi sopra citati, seguirà le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture fino al decadere dei termini fissati dai predetti provvedimenti sostitutivi salvo ulteriori differimenti e/o modifiche normative.